

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 8/10/2020

N° Delibera: 100

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: ISTITUZIONE PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO (UFFICIO DI SEGRETERIA) DEL REPERTORIO DEGLI ATTI IN FORMA NON PUBBLICA SOGGETTI A REGISTRAZIONE SOLO IN CASO D'USO.

L'anno duemilaventi addi otto del mese di Ottobre alle ore 12:20 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	GAUDIOSO DIONIGI	SINDACO	Presente
2	BUONO SERGIO	ASSESSORE	Presente
3	DI COSTANZO DANIELA	ASSESSORE	Presente
4	DI MEGLIO RAFFAELE	ASSESSORE	Presente
5	MANGIONE EMANUELA	ASSESSORE	Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO

Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO

dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 67 del Testo unico in materia di imposta di registro, approvato con D.P.R. 131/1986, in base al quale:

- i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso;
- gli atti devono essere annotati sul repertorio giorno per giorno, senza spazi in bianco né interlinee e per ordine di numero con l'indicazione della data e del luogo dell'atto o dell'autenticazione, delle generalità e del domicilio o residenza delle parti, della natura e del contenuto dell'atto e del corrispettivo pattuito. A margine dell'annotazione devono essere indicati gli estremi della registrazione;
- negli uffici amministrativi, nei quali più funzionari sono incaricati della stipulazione degli atti, non si può tenere che un solo repertorio, salva espressa autorizzazione della competente intendenza di finanza;
- i fogli dei repertori devono essere numerati e vidimati dal pretore competente per territorio;

Visto, altresì, l'art. 68 del sopra citato Testo unico in materia di imposta di registro in base al quale:

- i soggetti di cui all'art. 67 devono, entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare nei giorni indicati dall'ufficio del registro competente per territorio, presentare il repertorio all'ufficio stesso, che ne rilascia ricevuta.
- l'ufficio del registro, dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonché la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità di cui all'art. 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, appone il proprio visto dopo l'ultima iscrizione indicando la data di presentazione e il numero degli atti iscritti o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione;

Richiamata la risoluzione del Ministero delle Finanze resa in data 29.01.1975, recante prot. n. 302038, che chiarisce che, a norma del quarto comma dell'art. 65 del D.P.R. 26.10.1972, n. 634, negli uffici amministrativi si deve tenere un solo repertorio nel quale debbono essere annotati, come prescrive il primo comma dello stesso articolo, tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso; il repertorio degli uffici amministrativi deve riguardare tutti gli atti degli uffici medesimi soggetti a registrazione in termine fisso, a prescindere dalla persona fisica che funge in un dato periodo da ufficiale rogante, il quale, pertanto, non può tenere un distinto repertorio su cui annotare soltanto gli atti redatti con il suo intervento; conseguentemente, all'annotazione sul repertorio dovrà provvedere l'ufficiale rogante per gli atti in forma pubblica amministrativa e il funzionario delegato a sottoscrivere i contratti quando questi ultimi siano redatti in forma di scrittura privata;

Considerato:

- che presso questo Comune risulta già istituito il repertorio degli atti pubblici e delle scritture private autenticate di competenza del Segretario comunale abilitato alla stipula ed alla autentica ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

- che i contratti vengono stipulati anche a mezzo scrittura privata da parte dei Responsabili di Settore in possesso di decreto sindacale di nomina, ai sensi dell'art. 107 del 97 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto, per quanto sopra, di ribadire l'obbligo di iscrizione in unico repertorio generale di tutti i contratti stipulati con l'intervento del Segretario comunale quale ufficiale rogante per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero sottoscritti dai Responsabili dei Servizi in forma di scrittura privata non autenticata e al contempo soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131;

Ritenuto di istituire formalmente – a decorrere dal 1 gennaio 2021 - e affidare al Settore Amministrativo (Ufficio Segreteria) un solo repertorio delle scritture private non autenticate, in cui vengano annotati tutti i contratti e convenzioni comunque denominati stipulati dai Responsabili dei vari Settori e soggetti a registrazione in caso d'uso ai sensi della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica;

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime favorevole;

DELIBERA

per le suesposte motivazioni, qui da intendersi integralmente trascritte anche se materialmente non riportate:

1. di ribadire l'obbligo di iscrizione in unico repertorio generale di tutti i contratti stipulati con l'intervento del Segretario comunale quale ufficiale rogante per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero sottoscritti dai Responsabili dei Settori in forma di scrittura privata non autenticata e al contempo soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131;
2. di istituire formalmente – a decorrere dal 1 gennaio 2021 - e affidare al Settore Amministrativo (Ufficio Segreteria) un solo repertorio delle scritture private non autenticate, in cui vengano annotati tutti i contratti e convenzioni comunque denominati stipulati dai Responsabili dei vari servizi e soggetti a registrazione in caso d'uso ai sensi della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
3. di dare atto che la presente non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. DIONIGI GAUDIOSO Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

dal 13/10/2020 al 28/10/2020

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO

ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del Comune e diviene immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO

E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 9127 del 13/10/2020 ai signori capigruppo consiliari;

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO